

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 65° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente COVI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede redigente

«Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie» (164), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

«Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali» (165), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

«Modifiche al codice di procedura civile» (241), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori

«Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione» (427), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«Riforme urgenti del codice di procedura civile» (732), d'iniziativa dei senatori Onorato e Arfè

«Provvedimenti urgenti per il processo civile» (1288)

(Seguito della discussione di un testo unificato e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3, 4 e *passim*  
ACONE (PSI), relatore alla Commissione .. 13, 14,  
15 e *passim*

BATTELLO (PCI) ..... 17, 24  
COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e

la giustizia ..... 3, 4, 5 e *passim*

GALLO (DC) ..... 8, 18, 19 e *passim*  
LIPARI (DC), relatore alla Commissione .... 3, 4,  
5 e *passim*

TOTH (DC) ..... 20, 25

*I lavori hanno inizio alle ore 17,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie (164)**, d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

**Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali (165)**, d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

**Modificazioni al codice di procedura civile (241)**, d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori

**Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione (427)**, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

**Riforme urgenti del codice di procedura civile (732)**, d'iniziativa dei senatori Onorato ed Arfè

**Provvedimenti urgenti per il processo civile (1288)**

(Seguito della discussione di un testo unificato e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie», d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori; «Modifiche dell'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali», d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori; «Modifiche al codice di procedura civile», d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori, «Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione», d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori; «Riforme urgenti del codice di procedura civile», d'iniziativa dei senatori Onorato e Arfè; «Provvedimenti urgenti per il processo civile».

Riprendiamo l'esame del testo unificato rinviato nella seduta anti-meridiana.

Passiamo all'esame dell'articolo 44. Ne do lettura:

#### **Art. 44.**

*(Termini per le impugnazioni)*

1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, contro le sentenze dei pretori e dei tribunali è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze dei conciliatori e delle corti d'appello».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 44 innova l'articolo 325 del codice di procedura civile unificando sostanzialmente nell'unico termine di 30 giorni la proposizione dell'appello e superando l'attuale previsione che differenzia il termine a seconda del grado di giudizio. Si tratta di una previsione assolutamente corretta poichè il modo dell'impugnativa non può dipendere assolutamente dal giudice di fronte al quale viene proposta.

Mi sembra una norma che non dovrebbe determinare problemi e pertanto può essere tranquillamente approvata.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 44.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 45.

*(Effetti della riforma o della cassazione)*

1. Il secondo comma dell'articolo 336 è sostituito dal seguente:

«La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 45 modifica il secondo comma dell'articolo 336 che nell'attuale formulazione determina questa estensione degli effetti agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata solo in funzione del passaggio in giudicato. La modifica introdotta, escludendo questo riferimento al passaggio in giudicato, certamente determina un principio fortemente innovativo, acceleratore e in coerenza con i principi che abbiamo affermato e approvato in Commissione.

Penso che anche questa norma sia significativa e su di essa i relatori avevano richiamato l'attenzione rispetto al testo del Governo. Credo che meriti di essere approvata.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 45.

**È approvato.**

Art. 46.

*(Sospensione dell'esecuzione e dei processi)*

1. Il primo comma dell'articolo 337 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. In qualche misura potrebbe ritenersi superfluo. Stabilisce che l'esecuzione di una sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione, salve le ipotesi degli articoli 283, 373, 401 e 407 che, in funzione di un particolare meccanismo, prevedono la sospensione dell'esecuzione della sentenza.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 46.

**È approvato.**

#### Art. 47.

*(Forma dell'appello)*

1. L'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 342. - *(Forma dell'appello)*. - L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonchè le indicazioni prescritte nell'articolo 163.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. L'articolo in esame innova sull'articolo 342 e qui mi sembra che l'unica differenza sia nell'uniformità del riferimento alle indicazioni prescritte dall'articolo 163, che nel testo da noi proposto è praticamente riferito ad ogni forma di impugnazione, mentre l'attuale articolo 342 dice che può essere proposto davanti alla corte d'appello o davanti al tribunale, mentre per l'articolo 313 può essere proposto davanti al giudice. Di fronte a questo meccanismo unificante che abbiamo stabilito anche rispetto alla norma precedente reputo che anche questo testo possa produrre un effetto scontato.

Abbiamo aggiunto quella previsione del secondo comma dell'articolo 342, che non c'è nel testo attuale, in cui si prescrive che tra il giorno della citazione e quello della trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'aggettivo «sommaria» non è in contrasto con la nuova configurazione dell'appello chiuso, su determinati motivi ben precisi e individuati fin dal momento della proposizione? Se si può fare una esposizione sommaria dei fatti e

dei motivi, sembra che poi questi fatti e motivi possano essere svolti con atti successivi.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Svolti sì, la preclusione è rispetto alla individuazione. Non vi è contraddizione rispetto a questi due profili: una cosa è l'individuazione di quale sia il fatto prospettato o il motivo dedotto, altra cosa è l'ampiezza dello svolgimento.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Potrebbe essere analitico fin dall'inizio.

Pongo il problema in termini dubitativi.

PRESIDENTE. Mi pare che il ragionamento vada rivalutato. Proprio perchè c'è un giudizio chiuso e non si possono produrre nuovi documenti e prove, i fatti sono ormai quelli accertati in giudizio di primo grado e nella esposizione sommaria, mentre non è tale per i motivi che devono essere specifici.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il poter svolgere l'esposizione dei fatti successivamente potrebbe costituire un problema. Potrebbe essere in contrasto con la speditezza e l'essenzialità del procedimento di appello.

PRESIDENTE. Sarei per il mantenimento di questo testo.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 47.

**È approvato.**

#### Art. 48.

*(Modo e termine dell'appello incidentale)*

1. Il primo comma dell'articolo 343 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 48 tratta l'appello incidentale e prevede che possa essere proposto, a pena di decadenza, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166. L'attuale normativa dice che può essere proposto nella prima comparsa o nella prima udienza in quelle previste dagli articoli 331 e 332.

Oltretutto, se poteva esservi qualche dubbio residuo, oggi, sulla base del nuovo indirizzo della giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione, lo stesso è superato. Credo quindi che questa formulazione sia la più appropriata.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 48.

**È approvato.**

Art. 49.

*(Domande ed eccezioni nuove)*

1. L'articolo 345 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 345. - *(Domande ed eccezioni nuove)*. - Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, non sono ammessi nuovi mezzi di prova. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 49 del testo in esame tende a sostituire integralmente l'articolo 345 del codice di procedura civile. Da un lato, non potranno proporsi in appello domande nuove e, se proposte, esse dovranno essere dichiarate inammissibili d'ufficio; dall'altro, potranno tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono, inoltre, proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio. Nell'ultimo comma, in sintonia con una disposizione della vigente normativa sul processo del lavoro, si prevede la non ammissibilità di nuovi mezzi di prova salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 49.

**È approvato.**

Art. 50.

*(Forme e termini della costituzione in appello)*

1. Il primo comma dell'articolo 347 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 50 può essere definito una norma di coordinamento. Esso tende a modificare il primo comma dell'articolo 347 del codice di procedura civile nel senso che la costituzione in appello avverrà secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 50.

**È approvato.**

#### Art. 51.

#### *(Improcedibilità dell'appello)*

1. L'articolo 348 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 348. - *(Improcedibilità dell'appello)*. - L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.

Se l'appellante non compare alla prima udienza, benchè si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 51, relativo alla improcedibilità dell'appello, è integralmente sostitutivo dell'articolo 348 del codice di procedura civile. In base alle previsioni in esso contenute, l'appello sarà dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituirà in termini; qualora l'appellante stesso non compaia alla prima udienza benchè si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinverrà la causa ad una prossima udienza. Se l'appellante non comparirà anche alla nuova udienza, l'appello sarà dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 51.

**È approvato.**

## Art. 52.

*(Trattazione)*

1. L'articolo 350 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 350. - *(Trattazione)*. - La trattazione dell'appello è collegiale.

Nella prima udienza di trattazione il collegio verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

Il collegio, per il compimento di singoli atti istruttori, può delegare un suo componente».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 52, relativo alla trattazione dell'appello, modifica l'articolo 350 del codice di procedura civile. La trattazione dell'appello è collegiale e nella prima udienza di trattazione il collegio deve verificare la regolare costituzione del giudizio ordinando, quando occorre, l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure disponendo che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello. Il collegio dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti. Per il compimento di singoli atti istruttori il collegio può delegare un proprio componente.

PRESIDENTE. Il processualista professor Tarzia ha fatto pervenire una sua osservazione in merito all'ultimo comma dell'articolo in esame. Egli stesso, infatti, si è detto perplesso circa il fatto che possa determinarsi la possibilità che vi siano diversi giudici delegati per singoli atti istruttori nell'ambito del medesimo procedimento. Egli preferirebbe, pertanto, che si facesse riferimento al consigliere istruttore.

GALLO. È un'ipotesi che è stata presa in considerazione e scartata.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 52.

**È approvato.**



## Art. 53.

*(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria)*

1. L'articolo 351 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 351. - *(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria)*. - Sull'istanza di cui all'articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza.

La parte, mediante ricorso al presidente del collegio, può chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.

Il presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera di consiglio il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Mi domando perchè nell'articolo 46 che abbiamo appena approvato non c'è il riferimento all'articolo 351 del codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Questa è una norma procedurale, mentre la prima era sostanziale.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Comunque sono favorevole all'approvazione dell'articolo.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 53.

**È approvato.**

## Art. 54.

*(Decisione)*

1. L'articolo 352 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 352. - *(Decisione)*. - Esaurita l'attività prevista nei due articoli precedenti, il collegio, ove non provveda ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Se le parti concordemente lo richiedono, il collegio, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che in sede di Comitato ristretto avevamo lasciato qualche margine di dubbio in relazione al terzo comma, se cioè vogliamo che nel momento della presentazione delle conclusioni le parti possano chiedere che la discussione della causa avvenga oralmente dinanzi al collegio. Credo che questa sia una soluzione necessaria perchè analogamente abbiamo adottato questa soluzione stamattina per la trattazione di primo grado.

PRESIDENTE. Vorrei osservare che nel primo comma abbiamo la previsione che la sentenza sia emessa senza che ci sia l'udienza. Poi nel secondo comma si dice che le parti chiedono che il collegio disponga lo scambio delle sole comparse conclusionali fissando l'udienza di discussione non oltre 30 giorni. Perchè solo le comparse conclusionali e non la replica? Francamente non capisco. Secondo me va omesso il secondo comma per passare subito al terzo sostituendo alle parole «al presidente del tribunale» le altre: «al presidente della corte».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Forse in sede di Comitato ristretto il secondo e il terzo comma erano alternativi. Certamente, dei due, il terzo comma è il peggiore perchè consente a ciascuno di guadagnare un'altra udienza.

PRESIDENTE. Però ci può essere l'utilità di discutere oralmente la causa.

Comunque, propongo di accantonare momentaneamente la discussione dell'articolo 54. Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

#### Art. 55.

##### *(Ammissione e assunzione di prove)*

1. Il primo comma dell'articolo 356 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Ferma l'applicabilità della norma di cui al numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già

avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. In questo articolo viene solo eliminato il riferimento alla remissione di fronte all'istruttore a udienza fissa come era previsto nell'attuale primo comma dell'articolo 356 che evidentemente deve essere eliminato per il venir meno della figura dell'istruttore.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 55.

**È approvato.**

#### Art. 56.

*(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)*

1. L'alinfa del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 56 modifica l'alinfa del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile nel senso che viene a cadere l'esclusione delle sentenze del conciliatore circa l'impugnabilità con ricorso per cassazione.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 56.

**È approvato.**

#### Art. 57.

*(Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive)*

1. Il primo comma dell'articolo 361 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 57, relativo alla riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive, sostituisce il primo comma dell'articolo 361 del codice di procedura civile nel senso che il ricorso per cassazione può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 57.

**È approvato.**

Art. 58.

*(Sospensione del processo di merito)*

1. Il primo comma dell'articolo 367 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 58, relativo alla sospensione del processo di merito, tende a modificare il primo comma dell'articolo 367 del codice di procedura civile. In esso si prevede che una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41 sia depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice dinanzi al quale pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Si stabilisce altresì che il giudice istruttore o il collegio provvedono con ordinanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 58.

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame dell'articolo 54, precedentemente accantonato.

Personalmente, devo esprimere alcune perplessità su questa norma. Infatti, o si dispone da parte del collegio lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, oppure si discute la causa oralmente dinanzi al collegio. Quella di cui al secondo comma mi sembra una «terza ipotesi» che non comprendo, nè capisco perchè in esso si faccia riferimento alle sole comparse conclusionali e non anche alle memorie di replica.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Credo che possa essere sufficiente il terzo comma.

PRESIDENTE. Propongo di sopprimere il secondo comma. Il terzo comma attuale diventerebbe il secondo comma. Inoltre propongo di aggiungere il seguente comma, che diventerebbe terzo comma, così come abbiamo fatto all'articolo 30: «Il Presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro trenta giorni».

I commi 1 e 4 rimarrebbero identici.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole anch'io.

PRESIDENTE. Metto, pertanto, ai voti il seguente emendamento, da me presentato, interamente sostitutivo dell'articolo 54, del quale do lettura:

#### Art. 54.

*(Decisione)*

1. L'articolo 352 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 352. - *(Decisione)*. - Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il collegio, ove non provveda ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro trenta giorni.

La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi».

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame dell'articolo 59. Ne do lettura:

## Art. 59.

*(Sospensione dell'esecuzione)*

1. Il secondo comma dell'articolo 373 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«L'istanza si propone con ricorso al conciliatore, al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sè o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione».

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'articolo 59 sostituisce il secondo comma dell'articolo 373 dando la possibilità della sospensione della esecuzione attraverso un procedimento di inibitoria. L'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza si propone con ricorso al conciliatore, al pretore, o al presidente del collegio, il quale con decreto in calce al ricorso ordina la comparizione delle parti; con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 59.

**È approvato.**

## Art. 60.

*(Pronuncia in camera di consiglio)*

1. Il primo comma dell'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

«Oltre che per il caso di regolamento di competenza la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici, pronuncia sentenza in camera di consiglio, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, quando ritiene il ricorso principale o quello incidentale manifestamente infondati, ovvero se proposti in base ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'articolo 360 manifestamente fondati.

La Corte, se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia la causa alla pubblica udienza».

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'articolo 60 è molto impegnativo e riguarda il procedimento davanti alla Cassazione sia a sezioni unite che a sezione semplice. Ci troviamo di fronte a una modifica che non è di poco momento rispetto alla quale vi annuncio il mio parere negativo.

Sono contrario all'introduzione di questa norma, che può avere l'effetto positivo di deflazionare il carico di giudizi in cassazione, ma che comporta tuttavia gravi rischi.

Come è noto, l'articolo 375 del codice di procedura civile stabilisce i casi di pronuncia in camera di consiglio. Nel primo comma, l'articolo 60 ricalca l'articolo 375 del codice di procedura civile; nel secondo comma, invece, si stabilisce che la corte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici, pronuncia sentenza in camera di consiglio, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, quando ritiene il ricorso principale o quello incidentale manifestamente infondati ovvero, se proposti in base ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile, manifestamente fondati.

Viviamo in un'epoca di estensione progressiva del rito camerale; lo prova, del resto, il fatto che è stato di recente approvato un provvedimento che modifica l'articolo 710 del codice di procedura civile introducendo anche per le cause di separazione coniugale, come già per quelle di divorzio, il giudizio camerale. Questo procedimento acquisisce favore ogni giorno di più perchè è più spedito, più duttile e meno aperto ad istanze defatigatorie. In questo caso, però, siamo di fronte al giudizio di cassazione, che costituisce tuttora una delle cose migliori che il nostro Paese ha, in quanto consente una risposta esaustiva delle ragioni delle parti, nell'accoglimento o nel rigetto. Se seguissimo le indicazioni del professor Tarzia, il giudizio diventerebbe un giudizio contenzioso e non ci sarebbe più il procedimento in camera di consiglio.

PRESIDENTE. Questo è già previsto; infatti, è stato modificato soltanto il primo comma.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Il problema è che la magistratura chiede una norma che consenta di massificare le pronunce della Cassazione, nel senso dell'accoglimento o del rigetto. Facemmo a suo tempo una prima concessione relativamente all'infondatezza manifesta. Per quanto mi riguarda, sono «geloso» del giudizio in cassazione e non voglio trasformarlo in una catena di montaggio. Con la norma che si vuole introdurre si rischia che la cassazione sforni decisioni non già affrettate o poco meditate, ma addirittura ciclostilate.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Vorrei invitare i colleghi Acone e Battello ad un'ulteriore riflessione. Il primo presidente della Cassazione, in un recente incontro, non ci ha affatto prospettato l'ipotesi di un procedimento che in qualche modo esponga meno la cassazione a quella verifica delle sue decisioni che è offerta dal

commento alla decisione. La sentenza sarà comunque sottoponibile allo stesso vaglio cui è sottoponibile oggi. Il problema è di liberare la Cassazione dal sovraccarico del rituale delle discussioni orali che nella stragrande maggioranza dei casi è tale perchè di solito il relatore e il presidente concordano la decisione in anticipo e ne mettono al corrente il pubblico ministero, di modo che sono pochissime le cause in cui effettivamente c'è una partecipazione reale della decisione che sia legata in qualche modo al contenuto della discussione.

Non vedo perchè questa soluzione sposterebbe il profilo contenzioso e decisorio su una fattispecie di volontaria giurisdizione o massificherebbe le decisioni della Corte che, se indotta a richiamarsi passivamente al precedente, lo farebbe anche con il filtro della discussione orale.

Credo che si debba aiutare la Cassazione a liberarsi di un massiccio arretrato, per cui sono favorevole alla soluzione prospettata. Avevo qualche perplessità in ordine alla norma sulla manifesta fondatezza. È chiaro che la Cassazione seguirà questa via con grande moderazione; del resto, la manifesta infondatezza non potremo non ritenerla rilevante, poichè sarebbe impensabile che si seguissero vie diverse per il processo penale e per il processo civile. Il problema rimane dunque per la manifesta fondatezza. Quantitativamente, che differenza c'è? Ho citato io stesso l'esempio del recentissimo, vistoso mutamento di giurisprudenza della Cassazione rispetto all'impugnazione incidentale tardiva. Se è stato possibile cambiare una giurisprudenza radicata in un trentennio, ciò non è accaduto perchè c'era il filtro della discussione orale, ma perchè qualche consigliere aveva deciso che era opportuno mutare indirizzo.

Questo meccanismo rimarrebbe egualmente possibile anche con la nuova procedura e quindi non vedo perchè, in un quadro in cui abbiamo certamente offerto qualche spiraglio di snellimento al processo di primo grado e al processo di secondo grado, si debba porre la Cassazione di fronte ad una situazione che tenderebbe sempre più a soffocarla senza possibilità di uscire se non attraverso meccanismi che sono diversamente artificiosi: penso alla prassi, invalsa come fatto organizzativo del primo presidente, di prevedere una discussione congiunta su argomenti simili in base ad una relazione unica effettuata dal presidente, nonostante si tratti di cause che riguardano fatti diversi ed hanno avuto svolgimenti diversi. È peggiore una soluzione di questo genere che non un meccanismo in cui tutto accade in camera di consiglio, ferma restando la verifica di una motivazione che necessariamente si dovrà avere e quindi di un controllo normale dalla comune opinione degli operatori giuridici rispetto alle decisioni della Cassazione.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Però, nell'esempio fatto dal collega Lipari, il mutamento di giurisprudenza sui limiti oggettivi dell'impugnazione tardiva, descrive il rischio che corriamo nell'introdurre questa norma: tutti avrebbero cioè trovato comodo affermare che il ricorso è infondato. Dobbiamo fare una scelta.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Secondo voi una norma del genere può comportare la possibilità di cambiare idea?



ACONE, *relatore alla Commissione*. Io vedo in questa norma una impronta di autoritarismo. Chi stabilisce se un certo ricorso deve andare in camera di consiglio e se è fondato o meno? Corriamo rischi seri. È vero che vi è il problema dello smaltimento dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione, però, mentre negli altri casi c'è un vizio di forma di ricorso proposto fuori dei termini con l'estinzione del processo, qui invece c'è un presidente della Cassazione che si arrogherà il diritto di stabilire quale sarà il canale che dovrà seguire una certa causa, se quello del procedimento ordinario o quello del procedimento abbreviato in camera di consiglio. È questo un altro rischio che voglio prospettare.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. In forma subordinata, rispetto alla sua posizione, almeno si indichi la manifesta infondatezza.

BATTELLO. Ho ascoltato con molta attenzione il collega Acone sotto un profilo che mi pare ancora condivisibile relativo all'argomentazione che volge verso l'introduzione dell'ipotesi della manifesta infondatezza. Sulla ipotesi della manifesta infondatezza non ho pregiudizi; capisco l'argomentazione avanzata, ma pregiudizialmente non sono contrario. Mi affido alla decisione che verrà presa perchè ritengo che sulla manifesta infondatezza vi sono due ordini di argomentazioni svolgibili. Intanto vi è la questione che già nel codice di procedura penale è prevista la manifesta infondatezza: quando nel codice di procedura penale si afferma che la corte procede in camera di consiglio quando sussiste inammissibilità del ricorso, la quale inammissibilità sussiste quando i motivi sono manifestamente infondati, è che ci troviamo in una situazione omologa a quello che qui si vuol introdurre.

Già nel vigente codice, dunque, il ricorso è considerato inammissibile se proposto per motivi non previsti dalla legge o manifestamente infondati e la relativa pronuncia viene resa in camera di consiglio.

Vi è poi un'altra argomentazione. Che differenza concettuale di qualità c'è tra manifesta infondatezza e manifesta fondatezza del ricorso? La sentenza che si impugna ha quasi sempre una sua ragione sufficiente, posto che l'ipotesi dell'abnorme è residuale. È quindi molto più logicamente recepibile l'ipotesi che, in caso di ricorso, si dia manifesta infondatezza, nel senso che di fronte ad una sentenza è molto più facile che la decisione sia di conferma, proprio perchè alla base della sentenza c'è una ragion d'essere. Per cui parlare di manifesta infondatezza del ricorso è molto più plausibile che dire, rispetto alla stessa sentenza, che esso ricorso è manifestamente fondato. Di fronte ad una sentenza ipotizzare che ci sia un motivo di ricorso manifestamente fondato significherebbe ipotizzare che quella sentenza è palesemente malfatta. È questo che concettualmente divide le due ipotesi, per cui immaginare una manifesta fondatezza significherebbe che quella sentenza è *extra ordinem*, tale da non avere ragioni sufficienti, il che non è nell'ipotesi inversa. Allora, introdurre tale norma già per questo motivo significherebbe coprire ipotesi talmente minime da non meritare il rischio fortissimo per cui, attraverso questa clausola, passi un consolidamento di giurisprudenza sulla base del fatto che, affermato-

si un orientamento, qualsiasi ricorso che gli vada dietro sarebbe manifestamente fondato, senza più quel margine di contraddittorio e di contrasto che può fondare una modificazione giurisprudenziale futura.

Quindi, sotto entrambi i profili l'ipotesi che si vuole inserire non vale il rischio.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Se si trovasse una soluzione intermedia unanime, tutto sommato regredirei dalla mia proposta.

GALLO. Vorrei riprendere il discorso sul riferimento al codice di procedura penale. Vero è che l'ultimo comma dell'articolo 611 impone che la Corte proceda con rito in camera di consiglio quando è stata richiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ed è vero che il ricorso è inammissibile anche quando i motivi siano manifestamente infondati. Però, rammento che la Commissione bicamerale da me presieduta, proprio su proposta di chi vi parla, aveva suggerito di distinguere le ipotesi di inammissibilità rispetto a quelle di infondatezza. La commissione incaricata della redazione del codice di procedura penale ha risposto che si è ritenuto inopportuno dare alla dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza una disciplina diversa relativa agli altri casi di inammissibilità. In altri termini non ha dato risposta ad un rilievo che voleva porre l'accento su questo dato: ogni declaratoria, vuoi di manifesta infondatezza, vuoi di manifesta fondatezza in ultima analisi rappresenta un privilegio rispetto alla regola dello *stare decisis*, cioè impedisce una evoluzione coerente e armonica della giurisprudenza.

Dato il punto in cui è arrivata la discussione sarei decisamente contrario alla declaratoria di manifesta fondatezza anche perchè se riflettiamo su quali sono le fattispecie dei numeri 3 e 4 del primo comma dell'articolo 360 (violazione, falsa interpretazione, violazione di legge e nullità della sentenza) svuotiamo del suo contenuto essenziale il ricorso per cassazione e a questo punto diamo veramente via libera all'arroccamento sulla giurisprudenza consolidata che verrà sempre a considerare manifestamente fondata quella decisione che poggia su precedenti stratificati e consolidati. Ma noi vogliamo una dialettica, l'ho sempre detto anche per il codice di procedura penale; se vogliamo compiere una scelta coerente al rispetto dello *stare decisis*, facciamolo ma non in via surrettizia.

L'emendamento vorrebbe in linea principale subordinare la previsione della procedura in camera di consiglio, vuoi per l'ipotesi di manifesta fondatezza, vuoi per l'ipotesi di manifesta infondatezza. Relativamente alla manifesta infondatezza, la Commissione bicamerale per il parere sul nuovo codice di procedura penale sarebbe in linea di perfetta coerenza, posto che per la manifesta fondatezza aveva reclamato il rispetto dell'attuale disciplina: cioè la possibilità che attraverso una istanza di parte si pervenga a una discussione in via orale.

In ogni caso in via subordinata auspico la soppressione della previsione della procedura camerale nelle fattispecie di manifesta fondatezza.

PRESIDENTE. La garanzia delle parti mi pare che sussista, posto che vale il secondo comma dell'articolo 375. Le parti ricevono notifica che

la causa è stata affidata alla camera di consiglio e notifica delle conclusioni del pubblico ministero e possono presentare memoria. Si tratta di decidere se vogliamo attribuire più efficacia a quello che si scrive o a quello che si dice davanti alla Corte di cassazione e quindi mi pare che di fronte a questa osservazione possano cadere tutte quelle considerazioni che sono state fatte in ordine alla immutabilità della giurisprudenza perchè, nel momento in cui la Corte in camera di consiglio si trova di fronte ad una difesa scritta che dimostra che il ricorso non è assolutamente infondato, la possibilità di un eventuale mutamento di giurisprudenza è salvaguardato.

Vorrei ricordare alcuni dati statistici portati dal presidente della Corte di cassazione che dimostrano che la Corte stessa ha ormai un ritardo di quattro anni. La situazione è in questi termini malgrado l'attuale presidenza abbia dato notevole impulso al lavoro; ciò malgrado non si riescono ad assorbire i ricorsi che sopravvengono e l'arretrato continua ad aumentare.

L'altra questione è che non abbiamo accettato la norma proposta dal presidente della Corte circa la riunione dei procedimenti. Abbiamo fatto benissimo, però quella norma aveva la sua efficacia rispetto a determinate situazioni che indubbiamente si verificano. Ricordo di aver già fatto l'esempio dei ricorsi in materia tributaria dove si possono determinare pendenze davanti alla Cassazione di una gran mole di ricorsi.

È proprio necessario andare alla pubblica udienza per risolvere questioni di questo tipo quando ci sia una giurisprudenza consolidata? Queste argomentazioni mi portano a dire che la norma aveva un suo significato sicuramente di evasione veloce di una parte del lavoro della Corte, senza lesioni di quello che è il diritto delle parti di far valere le proprie argomentazioni perchè queste vengono poste per iscritto attraverso le memorie, in relazione al secondo comma dell'articolo 375.

In via subordinata, direi che quanto meno debba essere mantenuto il riferimento alla manifesta infondatezza.

GALLO. Siccome era stato ripetuto il richiamo al codice di procedura penale, tengo a ricordare che era stata una scelta della Commissione bicamerale che all'unanimità aveva proposto di distinguere l'inammissibilità dalla manifesta infondatezza. È stato in sede di redazione del testo che si è ritenuto di non distinguere tra queste due fattispecie.

Dal nostro punto di vista e in via interpretativa probabilmente si ritornerà all'opinione che era stata espressa in Commissione bicamerale e il richiamo al codice di procedura penale ha un rilievo quanto meno limitato.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Stiamo compiendo un'operazione in sé tecnicamente coerente al massimo, rispetto a quelle che sono le nostre possibilità. Certamente non è l'operazione assolutamente sistematica e perfettamente completa che si sarebbe realizzata se avessimo riscritto il codice. È pur sempre un'operazione che presenta qualche meccanismo di squilibrio, ed è inevitabile; però l'intento che ci

muove è quello di determinare un effetto di accelerazione dei processi.

Dobbiamo ragionevolmente ipotizzare che via via che andremo avanti questo ritardo tenderà sempre ad allungarsi, visto che il numero di cause introitate anno per anno è superiore a quello delle cause decise. Un prezzo dobbiamo pagarlo. Abbiamo già pagato quello - gravissimo - della decisione affidata in primo grado al singolo magistrato, pur conoscendo bene, per esperienza (parlo per coloro che hanno fatto parte di commissioni esaminatrici), l'abissale divario tra i primi dieci e gli ultimi dieci classificati in ogni graduatoria di concorso e quindi anche di quella per la magistratura. Ci assumiamo la responsabilità consapevolmente, perchè ci rendiamo conto che ci sono momenti in cui è importante che si adotti una decisione - anche se ciò può avere un certo prezzo - mentre in sede di Cassazione lasciamo esclusivamente alla sensibilità, all'autosufficienza, alla capacità organizzativa dei membri della Cassazione la soluzione di un problema che noi stessi diciamo di non essere in grado di risolvere.

Ritengo, *in primis*, che la norma, come formulata dal Comitato ristretto, sia valida. Se tuttavia la soppressione, al secondo comma, delle parole: «ovvero, se proposti in base ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'articolo 360, manifestamente fondati» può raccogliere consensi, eliminando il profilo della manifesta fondatezza, mi dichiaro disponibile ad accoglierla, accettando il ragionamento - per certi versi suggestivo - del senatore Battello, che ha parlato di motivi di coerenza della decisione di secondo grado. La manifesta fondatezza può sembrare una forzatura, anche se è chiaro che l'ambito applicativo sarebbe diverso. Pensate, ad esempio, all'ipotesi di nullità della notifica non rilevata: è un elemento di manifesta fondatezza che non necessita di una lunga discussione e può essere rilevato anche d'ufficio.

Poichè si pone l'alternativa di soluzioni che potrebbero in qualche modo essere strumentalizzate, se sull'eliminazione dell'ultima frase del secondo comma che citavo poc'anzi si registrasse anche l'adesione del collega Acone, si darebbe il segnale, comunque, che la Commissione è sensibile all'esigenza di un procedimento che acceleri il giudizio anche in sede di Cassazione.

TOTH. Occorre tener conto dei due obiettivi di cui con questa norma si prefigge il raggiungimento. Innanzitutto, quello di consentire una maggiore celerità ed un alleggerimento del carico di lavoro delle corti; in secondo luogo, quello di impedire che vi siano gravami pretestuosi. Traiamo esempio, in particolare, dall'ordinamento anglosassone, in cui il 90 per cento delle cause viene sollecitamente smaltito. In altri ordinamenti questo modo di procedere appare più legittimo perchè il precedente ha un valore diverso da quello che gli viene attribuito nel nostro. In ogni caso, solo quando un precedente è consolidato si ha una manifesta fondatezza. Ritengo dunque che l'accelerazione possa riguardare la manifesta infondatezza, perchè in questo caso una dialettica minima è aperta attraverso le memorie scritte. Per quanto riguarda, invece, la manifesta fondatezza, apriamo un varco, in una tradizione di civiltà giuridica, che mi lascia molto perplesso.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Mi scuso per la mia insistenza, ma devo, tuttavia, fare fino in fondo il mio dovere per ostacolare il tentativo di rendere autoritario il giudizio di cassazione.

L'ultimo comma dell'articolo 60 stabilisce che: «La Corte, se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia la causa alla pubblica udienza». Ora, bisogna raccordare questo articolo con il successivo, in cui si prevede che è il presidente della Corte, o della sezione, a stabilire se un ricorso è in ipotesi manifestamente fondato o manifestamente infondato, ovvero se debba essere trattato nella pubblica udienza o in camera di consiglio. In pratica, un avvocato che sostenga un ricorso con il marchio della manifesta infondatezza (o della manifesta fondatezza, se lo vediamo dal versante dell'esistente) deve dimostrare (tra l'altro, quando, dove e come, in un procedimento che si svolge in camera di consiglio?) che la valutazione del presidente era errata. Oppure, i componenti del collegio devono avere l'accortezza e la diligenza di esaminare tutte le carte per poter dissentire da una valutazione del presidente che ha già segnato - prima ancora della camera di consiglio - il destino del ricorso per cassazione. Mi preoccupa questo modo di aggirare il problema, perchè rappresenta una declassificazione del giudizio di cassazione.

Non credo si possa addurre, come motivazione giuridica, il fatto che presso la Cassazione pendono 18.000 ricorsi; semmai, anzichè ridurre la giustizia bisognerebbe aumentare i giudici. Rispetto a questo modo di ragionare dissento in maniera totale e decisa. Mi pare un modo di ragionare irrazionale col quale non consento in maniera totale perchè, altrimenti, dovrei rinunciare a pensare. Esso ci porta anche ad un vizio di costituzionalità della norma che andiamo a porre. Su questo punto devo fare un discorso più lungo perchè sappiamo che, allo stato, la decisione sui diritti porta con sè le forme contenziose del processo; la regola del diritto di difesa e del contraddittorio sta alimentando una discussione animata sul punto se i provvedimenti camerale siano costituzionalmente in regola: la Corte ha risposto non in maniera assoluta, ma con riguardo alla ragionevolezza del rito. Abbiamo svolto un convegno a Palermo ad ottobre proprio sull'articolo 710, in quanto pure in quel caso si pone il problema della ragionevolezza del provvedimento camerale in relazione a provvedimenti resi con procedimento contenzioso, come la sentenza di separazione coniugale. La Corte costituzionale, in materia fallimentare, precisamente a proposito dell'articolo 26, ha detto che non si deve affermare che sempre la decisione sul diritto è incompatibile con le forme del giudizio camerale, ma che si deve far ricorso a queste forme secondo un principio di ragionevolezza: quando non è ragionevole si ha la sommarizzazione del processo o la volontarizzazione del processo contenzioso, che naturalmente è una sorta di degenerazione della giustizia civile.

Questo discorso vuole porre il quesito, il dubbio su una diffusa, generale cameralizzazione dei ricorsi per cassazione, sulla base di un giudizio preventivo della presidenza della sezione sulla manifesta fondatezza, non sull'ammissibilità perchè proposto fuori termini, perchè non è stato integrato il contraddittorio o perchè il processo si è estinto, ma sulla base di una considerazione soggettiva.

Francamente considero questo come un controllo del tutto insufficiente del giudizio del presidente. Se passa questa norma, cari colleghi (e voglio che sia riportata questa dichiarazione), passerà la massificazione dei giudizi di cassazione e sapete bene che contro i procedimenti in cassazione non c'è giudice superiore e non c'è possibilità di controllo: l'unico controllo che istituisce l'articolo 375 è interno alla stessa sezione rispetto all'operato della presidenza ed è secondo me del tutto insufficiente a garantire il diritto di difesa del cittadino. Anche per questa ragione mantengo fermo il mio emendamento interamente soppressivo dell'articolo 60 in quanto non c'è motivo di conservare il primo comma attualmente vigente.

GALLO. Mi rifaccio alle ragioni esposte dal collega Acone, con particolare rilievo a questo fenomeno di autoritarismo incombente sulla nuova disciplina del processo civile. Faccio ancora presente che ogni riferimento alla nuova disciplina del codice di procedura penale non può essere accolto o invocato perchè suscettibile di interpretazione che, a modesto avviso di chi vi parla, dovrà scerverare tutte le ipotesi di inammissibilità, dalla mancata presentazione del soggetto alla infondatezza.

Per questi motivi ci associamo alla proposta di soppressione dell'articolo 60 avanzata dal relatore, senatore Acone. In subordine, proponiamo un emendamento che sopprime la totalità del rito camerale in caso di manifesta fondatezza del ricorso principale o di quello incidentale.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Vorrei pregare i colleghi di non lasciarsi prendere dall'emozione. Siamo in un momento nel quale con un colpo di penna cancelliamo uno sforzo che ci è costato lunghissime discussioni e incontri con i magistrati della cassazione e rispetto al quale il profilo della manifesta infondatezza secondo me snellirebbe il peso dei giudizi di cassazione senza compromettere nessuna delle garanzie che gli sono proprie. Se la preoccupazione del collega Acone adesso introdotta e non specificata nel suo primo intervento è collegata alla formulazione del successivo articolo 61 che non abbiamo ancora discusso, in quella sede si potrà effettuare una modifica rispetto alla quale già avrei una proposta emendativa tendente a non affidare esclusivamente alla scelta del primo presidente l'assegnazione alla sezione o alla camera del consiglio. Il discorso di fondo è relativo alla possibilità di snellire la Cassazione. Chiunque abbia assistito, non dico abbia fatto un ricorso, ma solo assistito ad una udienza civile in Cassazione sa che in tale udienza, delle otto, dieci o dodici cause discusse, ce ne sono solo due o tre nelle quali gli avvocati si alzano e non dicono nulla, si rimettono semplicemente a considerazioni legate alla consulenza tecnica di ufficio e il pubblico ministero conclude in due parole che la richiesta è manifestamente infondata. Perchè non snellire un rito superfluo senza che nulla venga tolto alle garanzie del procedimento?

Il discorso richiamato dalla Corte costituzionale non mi pare abbia rilievo, perchè riguarda gli interventi fatti in riferimento alla specificità di alcune procedure rispetto ad un meccanismo processuale di

esclusione dell'impugnativa della decisione. Qui ci troviamo di fronte all'ultimo *iter* di un giudizio che esige una verifica soltanto in chiave di legittimità e rispetto alla quale il giudice di legittimità dice che l'impugnativa non ha nulla a che fare con tale giudizio. È quello che fa la Cassazione sistematicamente nel 70 per cento delle decisioni e perchè dunque non deve essere in qualche modo offerta questa possibilità alla valutazione della Corte? Molto calorosamente insisto perchè il collega Gallo torni almeno sulla posizione subordinata che in qualche modo offre alcune garanzie e la possibilità di dire che abbiamo fatto una riforma che in certa misura aiuta la Cassazione. Altrimenti bisognerebbe dire che non siamo riusciti ad operare questo tipo di riforma e che è necessario ritornare in sede di Comitato ristretto per stabilire come realizzare uno snellimento del giudizio di cassazione, tenendo conto delle garanzie che il collega Acone chiede. Però, non possiamo non essere in grado di apportare qualche snellimento alla situazione attuale perchè in questo modo avremmo fatto solo un discorso negativo.

Un legislatore interviene sulle situazioni note e deve essere in grado di risolverle anche attraverso altri strumenti. Non possiamo pensare di cancellare un tipo di soluzione, non fare altro e andare avanti dicendo che il codice è ben fatto, portandolo all'attenzione dell'Aula senza avere introdotto, in questo caso, un meccanismo per snellire i processi in Cassazione.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'articolo in esame non esisteva nel progetto governativo. Però debbo adempiere al mio dovere di esprimere l'opinione del Governo, tenuto conto anche di quanto ascoltato in questo vivace ed elevato dibattito. Sulla prima osservazione del relatore Acone, secondo il quale non possiamo farci carico del numero dei ricorsi per cassazione perchè molti di questi dipendono dal fatto di essere infondati e di avere soltanto uno scopo dilatorio, va detto che proprio per questo dobbiamo farci carico di porre un freno al gran numero di ricorsi infondati.

Più convincente mi sembra l'altra osservazione, che deriva dall'esame congiunto degli articoli 60 e 61, sull'autoritarismo della scelta tra l'assegnazione o meno, ovvero dell'ordinanza in camera di consiglio perchè, come molto finemente ha osservato il relatore Acone, quando il presidente della cassazione o il presidente di una sezione ha già dato una prima indicazione di camera di consiglio è difficile che l'avvocato danneggiato da questa indicazione possa ribaltare questo preconcetto in suo danno. Però il relatore Lipari ha prospettato anche l'opportunità che, facendosi carico di questa giusta osservazione, si modifichi l'articolo 61 così da non rigettare una riforma che invece viene ritenuta opportuna.

Oggi il gran peso sopportato dalla Cassazione deriva soprattutto dal gran numero di ricorsi infondati fatti solo con scopo dilatorio o con scopi diversi da quello di ottenere giustizia.

Inoltre capisco che nel nostro ordinamento non vige il principio del precedente vincolante, però da questo a passare al principio che ogni giudizio della Cassazione debba importare istituzionalmente una revisione e un riesame della stessa giurisprudenza della Cassazione mi

sembra in contrasto con quello che, se non ricordo male, dice il codice di procedura civile e cioè che è compito della Cassazione assicurare l'esattezza, l'uniformità e l'unità del diritto. Tanto è vero che nel caso in cui vi siano decisioni diverse fra le varie sezioni della Cassazione, allora si deve ricorrere proprio alle sezioni unite che debbono garantire l'uniformità dell'interpretazione e dei significati della legge.

Quindi, questa preoccupazione che si possa avere una massificazione del giudizio la condivido, ma non fino al punto che si debba incentivare una modifica della giurisprudenza della Cassazione ad ogni processo.

Debbo solo esprimere un giudizio e non difendere un testo del Governo; comunque, considerato tutto questo, per una serie di considerazioni ma soprattutto per quella che quando si deve fare una riforma importante è bene ricorrere a qualche transazione, è preferibile fermare la questione a quando il ricorso è manifestamente infondato. In sede di riesame dell'articolo 61 si può valutare la possibilità di escludere l'autoritarismo eccessivo della sola persona del presidente, però esprimerei un parere contrario ad una soppressione dell'articolo, essendo anche preoccupato di evitare che ad ogni passaggio importante una volta si vada in una direzione e una volta nell'altra.

Se abbiamo questa esigenza di accelerazione del processo, nel senso che esso deve essere incentrato sui nodi essenziali del fare giustizia, ritengo che l'articolo 60 sia una risposta indispensabile, con le limitazioni che ho detto.

**BATTELLO.** Con grande rispetto per ciò che ha detto il senatore Acone, che ho ascoltato con attenzione, e pur rendendomi conto che ci sono margini di rischio sulla manifesta fondatezza, nel quadro di una riforma che ha ambizioni di innovazione, qual è quella sulla quale stiamo lavorando, sono contrario alla soppressione dell'intero articolo, mentre sono favorevole all'emendamento soppressivo dalla parte relativa alla manifesta fondatezza.

**PRESIDENTE.** L'argomento proposto dal senatore Acone mi sembra un po' in contrasto con tutto quello che abbiamo detto circa le maggiori garanzie che dà il collegio rispetto al giudice unico. O crediamo nel collegio, oppure no.

Il fatto che il presidente di una sezione o delle sezioni unite abbia rimesso la questione in camera di consiglio non preclude che all'interno della stessa camera di consiglio la decisione del presidente non possa essere ribaltata. La mancanza di fiducia nel collegio riguarda sia la camera di consiglio che la pubblica udienza.

Piuttosto mi hanno impressionato le argomentazioni del senatore Battello circa la differenza di situazione di fronte alla manifesta fondatezza o manifesta infondatezza. Per questo voterò contro l'emendamento integralmente soppressivo dell'articolo 60 e a favore dell'emendamento subordinato del senatore Gallo, ritenendo che c'è una certa necessità di snellimento del lavoro della Corte di cassazione, se non vogliamo che il ritardo attuale di quattro anni per la discussione delle cause diventi di cinque o di sei.



GALLO. Il Gruppo della Democrazia cristiana è disponibile ad approvare una proposta di modifica volta a sopprimere esclusivamente la previsione del rito camerale per la trattazione delle domande manifestamente fondate in base ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Le argomentazioni del senatore Battello circa la diversità tra declaratoria di manifesta fondatezza e declaratoria di manifesta infondatezza non mi convincono, poichè le due formulazioni sono assolutamente speculari. Occorre tener conto, inoltre, che certe formulazioni peseranno sull'interpretazione che sarà data alle norme. A mio avviso, non esiste una differenza concettuale; esiste invece, sul piano pragmatico, l'opportunità di limitare il potere della Corte suprema relativamente alle ipotesi di fondatezza.

TOTH. Concordo con il senatore Gallo, riservandomi di presentare un emendamento all'articolo 61 volto ad evitare autoritarismi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del relatore Acone, tendente a sopprimere l'articolo 60.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento del senatore Gallo, tendente a sopprimere, al terzo comma dell'articolo 60, le seguenti parole: «ovvero, se proposti in base ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'articolo 360, manifestamente fondati».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 60, nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 61.

*(Fissazione dell'udienza o dell'adunanza  
in camera di consiglio)*

1. L'articolo 377 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 377. - *(Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio)*. - Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima».

Il relatore, senatore Lipari, ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 61 con il seguente:

«Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione. Su proposta del relatore, ove ricorra uno dei casi di cui all'articolo 375, il primo presidente, o il presidente della sezione, dispone, sentito il pubblico ministero, l'adunanza della camera di consiglio».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Con questa formulazione il discorso riguarderebbe tutte le ipotesi e sarebbe garantita quella sostanziale dialettica per cui il singolo relatore che fosse dell'avviso di cambiare anche la più radicata giurisprudenza potrebbe farlo senza chiedere l'adunanza della camera di consiglio.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Ritengo che in questo modo non si accelerino i procedimenti. Non vorrei che si cercasse di indorare la pillola introducendo la figura del relatore che esamina le carte. Peraltro, lo fa quasi sempre il giorno prima dell'udienza. Ciò che si propone è inoltre molto lacunoso, poichè si dovrebbero fissare i tempi. Non ci si può lasciar prendere da scrupoli meramente formali che nulla aggiungono alla garanzia delle parti. E poi, chi risolverebbe un eventuale contrasto tra presidente e relatore? Sarebbe sempre il presidente a decidere sull'adunanza della camera di consiglio. Se il presidente vuole dichiarare manifestamente infondato un ricorso, legga egli stesso le carte e non le faccia leggere al relatore. Non alteriamo, dunque, il procedimento, altrimenti si correrà il rischio di provocare ritardi.

PRESIDENTE. Concordo con il senatore Acone.

Il relatore viene nominato uno o due mesi prima dell'udienza. Sappiamo come procedono i giudici della Cassazione; molti vivono fuori sede, arrivano con i loro fascicoli dopo che gli sono stati assegnati, si limitano a fare la relazione in udienza e quindi rischieremo di caricarli di un ulteriore lavoro e ho l'impressione che con quella norma si contrasti lo scopo dell'accelerazione che intendiamo perseguire. Se vi è un collegio questo dovrà esprimere la propria opinione, altrimenti non avremmo fiducia nei confronti del giudice collegiale.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Ma il presidente non è un giudice collegiale.

PRESIDENTE. Diventa parte del collegio nel momento in cui va in pubblica udienza o in camera di consiglio e quindi lascerei le cose come stanno.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Facendomi carico delle osservazioni del Presidente e del collega Acone, ritiro l'emendamento.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'articolo 61.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 61.

**È approvato.**

Art. 62.

*(Decisione nel merito ed enunciazione del principio di diritto)*

1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 384 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 384. - *(Decisione nel merito ed enunciazione del principio di diritto)*. - La Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, decide la causa nel merito ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto o, altrimenti, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole alla norma contenuta nell'articolo 62. Molte volte il giudizio di rinvio è un simulacro di giudizio perchè non vi sono ulteriori giudizi da dare. Credo che si possa dare alla Corte la possibilità di decidere la causa nel merito quando non vi sia la necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 62.

**È approvato.**

Art. 63.

*(Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione)*

1. Dopo l'articolo 391 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 391-bis. - *(Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione)*. - Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.

Sul ricorso la Corte pronuncia in camera di consiglio a norma dell'articolo 375.

La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, nè è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo».

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'articolo 63 presenta un problema che è stato posto da una sentenza della Corte costituzionale che qualche tempo fa ha introdotto la revocazione per il n. 4 dell'articolo 395 del codice di procedura civile, anche per la sentenza della Corte di cassazione: cioè anche la sentenza della Corte di cassazione può essere affetta dai vizi descritti dall'articolo 395 n. 4 del codice di procedura civile, o da errore materiale o di calcolo. È una norma con una previsione chiara. Abbiamo previsto anche il termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza sembrandoci di dover equiparare questa impugnazione alla revocazione ordinaria nei confronti delle sentenze che i giudici di merito pronunciano in camera di consiglio.

L'unico punto rimasto in sospeso riguarda il problema della sospensione o meno dell'esecuzione della sentenza in caso di revocazione. In sede di Comitato ristretto a questo proposito si era anche suggerito di mantenere l'efficacia sospensiva. Il problema si pone perchè la revocazione ex articolo 395, n. 4, per errore di fatto, cioè la revocazione ordinaria che non permette il passaggio in giudicato della sentenza, a qualcuno è sembrata dovesse avere un effetto sospensivo allo stesso modo di come lo avrebbe la revocazione ordinaria: in questo caso avremmo una sentenza addirittura che può anche passare in giudicato, quindi una sentenza a maggior ragione esecutiva. Vi è dunque la necessità di stabilire che per la sentenza della corte di Cassazione l'esecuzione non è sospesa per effetto della proposizione della revocazione, nè è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

Prevediamo dunque la revocazione ma senza sospendere nè il giudizio di rinvio nè l'esecuzione della sentenza della Cassazione. Ci troviamo infatti in presenza di una sentenza della Corte di cassazione che ha già esaurito una serie di gradi di giudizio, per cui non si può fermare tutto in attesa di una revocazione che può durare anche tre o quattro anni. Tutto sommato, pur rendendomi conto della disarmonia, sarei per il mantenimento del testo così come formulato nel disegno di legge governativo e nella bozza del Consiglio superiore della magistratura, che sono le uniche due proposte di cui si tiene conto nell'articolo 391-bis. Saranno la giurisprudenza e la dottrina che ci diranno se abbiamo sbagliato e la Corte costituzionale potrà poi esaminare la costituzionalità della norma. Non mi sentirei di dar vita a revocazioni surrettizie e sarei del parere di mantenere il testo del Comitato ristretto anche per l'ultimo comma.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il parere del Governo è favorevole all'articolo 63, nel testo di cui è stata data lettura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 63.

**È approvato.**

Art. 64.

*(Proposizione della domanda)*

1. Il quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta».

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'articolo in esame è conseguenziale a quello testè approvato, perchè tende a sostituire il quarto comma dell'articolo 398 per dire che non si sospende il termine per proporre ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia, il giudice della revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione. Dunque non vi è più l'effetto automatico della sospensione.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 64.

**È approvato.**

Art. 65.

*(Esecutorietà della sentenza)*

1. All'articolo 431 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

«Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi».

Per quanto riguarda l'articolo 65 non credo vi siano problemi. Abbiamo utilizzato la formula della fondata motivazione per la sospensione dell'esecuzione della sentenza.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 65.

**È approvato.**

Art. 66.

*(Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto)*

1. Dopo l'articolo 447 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 447-bis. - *(Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto)*. - Le controversie di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.

Per le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), è competente il giudice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonchè la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 67.

*(Conversione del pignoramento)*

1. L'articolo 495 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 495. - *(Conversione del pignoramento)*. - In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, la somma corrispondente ad un quinto dell'importo

del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, la somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati.

L'istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 68.

*(Condizioni e tempo dell'intervento)*

1. Il terzo comma dell'articolo 525 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire dieci milioni, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 69.

*(Mutamento del rito)*

1. L'articolo 667 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 667. - *(Mutamento del rito)*. - Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Propongo di rinviare il seguito dell'esame. Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

*I lavori terminano alle ore 19,45.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI LENZI